



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n.30 DEL 7/3/2006)

PREMESSE

Considerato che :

- L'Amministrazione Comunale con deliberazione del C.C. n. 1438 del 28/02/1990 ha approvato la istituzione delle Zone a Traffico Limitato, ha approvato il relativo disciplinare di regolamentazione e di attuazione e ha dato mandato alla Giunta Municipale per il programma esecutivo di attuazione;
- Nell'ambito del progetto di Integrazione e Sviluppo Tecnologico dei sistemi di controllo della Mobilità nell'Area vasta di Cagliari, finanziato col progetto POR Asse VI Misura 6.2, è stato incluso il progetto per il controllo elettronico dei varchi delle Z.T.L.
- Nella fase di validazione del sistema complessivo sperimentale è stata scelta la Z.T.L. di Castello che presenta caratteristiche speciali per il ridotto numero di varchi di accesso e si presta ottimamente per l'avvio della fase di sperimentazione.
- **VISTA** la deliberazione di C.C. n. 241 del 16.11.1989 con la quale venne approvata la delimitazione delle zone a traffico limitato;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 24 luglio 1991 con la quale vennero apportate alcune modifiche ed integrazioni in riferimento agli orari e ai confini delle Z.T.L., e ai requisiti necessari al rilascio dei pass;
- **VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 1147 del 05.05.1993 con la quale, al fine del rilascio delle autorizzazioni, vennero ridelimitati i confini delle zone a traffico limitato;
- **VISTO** l'art. 7 del D.L. 285/1992 Codice della Strada, che demanda alla Giunta Comunale la competenza per le Z.T.L.;
- **RITENUTO** necessario rendere omogenea la gestione del servizio individuando le specifiche competenze degli uffici interessati e adeguare la gestione di tutte le Z.T.L. alle condizioni imposte dal nuovo sistema di controllo dei varchi di accesso di prossima installazione anche nelle altre Z.T.L.;
- **RITENUTO** necessario, in base all'esperienza maturata, tenere conto delle diverse casistiche emerse durante il periodo passato di gestione;

si propone alla approvazione la seguente proposta di regolamentazione della materia al fine di indicare agli uffici preposti e agli utenti delle linee guida che consentano una corretta ed equa interpretazione dei diritti e dei doveri.

Art.1

Z.T.L. DELIMITAZIONE.

Le zone a traffico limitato sono delimitate come appresso specificato e riportato nelle planimetrie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio di pass, si intendono inclusi nella Z.T.L. gli edifici delle strade perimetrali, che ricadono verso l'interno, considerando come confine la linea teorica di mezzera delle medesime strade.

Z.T.L. Marina: Via Manno – piazza Martiri - piazza Costituzione – viale Regina Margherita – via Roma – largo Carlo Felice

All'interno della z.t.l. Marina, il tratto di via Porcile, da via Roma a via Cavour, il tratto di via Cavour da viale Regina Margherita a via Porcile e il tratto di via Sardegna da viale Regina Margherita a via Porcile, non sono soggetti a limitazioni orarie del traffico.

Z.T.L. Stampace Basso: via Pola – corso Vittorio Emanuele II – via Angioj - via Crispi - piazza del Carmine – via Maddalena - via Roma - viale Trieste

All'interno della z.t.l. Stampace Basso, il viale Trieste non è soggetto a limitazioni orarie del traffico.

Z.T.L. Stampace Alto: via San Giorgio – via Ospedale – portico Alberti – via Portoscalas - corso Vittorio Emanuele – piazza Yenne – salita Santa Chiara – scalette Santa Chiara – via Cammino Nuovo

All'interno della z.t.l. Stampace Alto la via Azuni e la via Santa Margherita, non sono soggette a limitazioni orarie del traffico.

Z.T.L. Castello: via Manno – piazza Martiri - piazza Costituzione – viale Regina Elena – largo Giuseppe Dessì – via Ubaldo Badas - piazza Arsenale (il Portico delle Seziato è compreso nella Z.T.L.) – porta Cristina – viale Buoncammino - via Fiume - via Cammino Nuovo - scalette Santa Chiara – salita Santa Chiara – Piazza Yenne

Z.T.L. Villanova: viale Regina Elena – via La Vega – piazza Kennedy – via Marche – via Bacaredda – piazza Garibaldi – via Garibaldi – piazza Costituzione.

La via Garibaldi, nel tratto compreso fra la piazza Costituzione e la via Alghero, ai fini del rilascio del pass, non si considera strada di confine, ma strada completamente inclusa per entrambi i lati nella Z.T.L. di Villanova.

Art.2

REGOLAMENTAZIONE

Considerata la limitatezza degli spazi di sosta interni alle Z.T.L. che per la maggior parte insistono sulle piazze storiche che non possono essere banalizzate con la sosta di superficie; considerata altresì la limitatezza delle dimensioni delle strade che secondo le norme del Codice della strada non potrebbero essere utilizzate per la sosta: l'accesso e la sosta alle Z.T.L. è consentita ai velocipedi, ai ciclomotori, ai veicoli a trazione animale e ai veicoli autorizzati dagli uffici comunali preposti come appresso indicato.

Art. 3

CONDIZIONI DI ACCESSO

L'accesso nelle fasce orarie non interessate dalla Z.T.L. resta libero per tutte le categorie di veicoli, con il divieto permanente per gli autocarri con portata superiore a 3,5 t a pieno carico.

Eventuali eccezioni dovranno essere concesse con specifiche autorizzazioni.

L'ingresso e la sosta nelle fasce orarie in cui entra in vigore la Z.T.L. sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate, individua immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli.

La sosta su suolo pubblico non potrà essere garantita agli autorizzati in quanto gli spazi disponibili sono insufficienti.

Art. 4

MODALITA' DI ACCESSO

Per accedere alla Z.T.L. sarà necessario essere dotati di un pass di transito oppure di transito e sosta da esporre in modo visibile sul parabrezza.

Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo.

In ogni caso, a richiesta dell'agente addetto al controllo, il pass deve essere esibito.

Di norma, l'uso del pass sarà vincolato al veicolo la cui targa è indicata sullo stesso.

Per determinate categorie di utenti e a determinate condizioni, meglio precisate nel presente regolamento, il pass potrà contenere più di una targa.

In tal caso potrà essere utilizzato alternativamente su ognuno dei veicoli corrispondenti.

Per determinati casi in cui è previsto dal presente regolamento, il pass potrà non essere vincolato a specifici numeri di targa, ma esclusivamente al titolare e al numero di matricola del trasponder omologato col sistema di controllo, da applicare a bordo del veicolo.

In tal caso, unitamente al trasponder, il pass potrà essere utilizzato su qualsiasi veicolo.

Per determinate particolari categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche ecc.), non è previsto il rilascio di pass, ma l'inserimento in apposita lista bianca.

I veicoli non autorizzati saranno segnalati automaticamente al centro di controllo del Comando di Polizia Municipale, che avvierà la pratica di sanzionamento entro sette giorni dalla trasmissione dei dati.

I possessori dei veicoli aventi diritto che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati dovranno presentare al Comando di Polizia Municipale la documentazione giustificativa del transito che sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

ART. 5

TARIFFE

I pass e i trasponder sono rilasciati di norma dietro rimborso delle spese vive: i trasponder € 37,00, i pass € 5,00 una tantum.

Ogni variazione di detti importi dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale.

Il pagamento, dovrà essere corrisposto mediante versamento in c/c postale n. 213090 intestato a Comune di Cagliari con l'indicazione, nello spazio riservato alla causale, "autorizzazione Z.T.L.", previa conferma, da parte dell'ufficio competente, dell'accoglimento della richiesta o dell'autocertificazione o secondo le modalità stabilite dal Servizio competente

Non sono soggetti al rimborso del costo dei pass e dei trasponder, Forze armate, Forze di Polizia, Protezione Civile, Enti e Amministrazioni Pubbliche, Società e Istituti pubblici, autorità, alti funzionari, amministratori di cui al successivo art. 6 lettere D - E del presente Regolamento.

Art. 6

CASISTICA DEGLI ACCESSI

A. RESIDENTI

Le persone fisiche avranno titolo al pass di transito e sosta per la Zona a Traffico Limitato competente, alle seguenti condizioni.

1. Il cittadino dovrà avere residenza anagrafica nella Zona a Traffico Limitato.
2. Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada) oppure a noleggio, intestata ad azienda della quale il residente è titolare o concesso in fringe benefit al residente.
3. I veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3.
4. Ai residenti sarà possibile optare per il rilascio di pass per l'una o per l'altra delle zone limitrofe.
5. Qualora si utilizzi un veicolo non avente le proprietà previste dal precedente punto 2, è possibile dotarlo ugualmente di pass di transito e sosta, a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia titolare di pass per altri veicoli.

Se nessun componente del nucleo familiare è titolare di pass, ne' ha la disponibilità di alcun veicolo, può essere richiesto comunque un pass per l'accompagnamento, ma di solo transito, utilizzabile alternativamente su tre veicoli diversi. Non possono richiedere il pass per l'accompagnamento i residenti delle strade, indicate all'art. 1, che, pur incluse nelle z.t.l., non sono soggette a limitazioni orarie del traffico.

6. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del comune di Cagliari, sono accordati pass provvisori con la validità di 3 mesi a decorrere dalla data della dichiarazione resa all'ufficiale d'Anagrafe, prorogabili per altri 3 mesi nel caso di mancata definizione della pratica; al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass definitivo; nel caso in cui la pratica di iscrizione anagrafica abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass.
7. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Z.T.L.; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla restituzione immediata.
8. Nella Z.T.L. Stampace Basso, i residenti della via Roma, numeri dispari, e viale Trieste, numeri pari, potranno richiedere il rilascio del pass esclusivamente se il proprio nucleo familiare non è titolare di pass per la sosta gratuita per i parcheggi a pagamento.

A1. NON RESIDENTI

Sono equiparate ai residenti, le persone fisiche che dimorano abitualmente in z.t.l. senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso di civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato registrati.

A2. STUDENTI FUORI SEDE

E' possibile il rilascio di pass di transito e sosta per auto propria o intestata a persona facente parte il proprio nucleo familiare, agli studenti fuori sede iscritti all'Università degli Studi di Cagliari, che dimorano in Z.t.l.

B. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE

Alberghi, residence, case per ferie, pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori, centri di vacanze per anziani, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, locande, esercizi saltuari del servizio di alloggio e prima colazione, case e appartamenti per vacanze, di cui alla L.R. 14 maggio 1984, n. 22 e alla L.R. 12 agosto 1998, n. 27, potranno acquistare trasponder non vincolati a numeri di targa in numero non superiore al 10% del numero delle stanze dell'esercizio, a beneficio dei clienti.

Gli esercizi con un numero di stanze inferiore a 10, potranno comunque acquistare un trasponder.

Insieme al trasponder verrà rilasciato il pass, non vincolato a targa, che consentirà il transito e la sosta nella zona di competenza.

C. PARCHEGGI

A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno della Z.T.L., potrà essere rilasciato dall'ufficio Z.T.L. circoscrizionale, un pass di solo transito per ogni veicolo interessato o, a richiesta, un pass con diversi numeri di targa.

Nel caso di parcheggi di pertinenza dell'Università, della Curia, di Amministrazioni pubbliche, di istituti scolastici, la richiesta dovrà essere inoltrata, all'Ufficio Z.T.L. circoscrizionale, dall'autorità che ne consente l'uso.

Le autofficine, elettrauto e autocarrozerie ubicate in Z.T.L. potranno richiedere pass permanenti di solo transito per i veicoli che abitualmente devono accedere nei locali dell'attività.

I veicoli in possesso del pass di solo transito, trovati in sosta all'interno della Z.T.L. al di fuori dell'area di pertinenza, saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il divieto di sosta e alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione.

D - AUTOMEZZI DI POLIZIA (ex art. 12 del D.Lgs 285/92) FORZE ARMATE - FORZE DI POLIZIA - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Le Forze di Polizia – Questura – Finanza – Forze Armate – Vigili del Fuoco - Protezione Civile, dovranno presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito e alla sosta.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

Per particolari servizi di Polizia ove è necessaria la riservatezza, l'inserimento dei dati potrà essere effettuato da personale espressamente incaricato dal Corpo di Polizia interessato.

Anche in questo caso, nonostante questi veicoli non siano dotati di segni di riconoscimento esterni, non verrà emesso il pass, che quindi non dovrà essere esposto.

Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella Z.T.L.

In caso di veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente dovrà predisporre un elenco specifico, indicando, oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e le generalità dei dipendenti interessati, attestando specificatamente che gli stessi sono autorizzati dall'Amministrazione all'uso del veicolo privato per motivi di servizio.

Tra i motivi di servizio non deve intendersi ricompreso il raggiungimento del posto di lavoro.

Il pass potrà riferirsi a numeri di targa di diversi veicoli e avrà validità esclusivamente sul veicolo nel quale verrà esposto.

Potranno essere accordati pass di transito e sosta anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica.

Il numero di pass, le zone di validità e il numero di targhe da inserire nel pass, saranno determinati, valutate le esigenze riferite, a insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio.

E. AUTORITA', ALTI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI

Hanno titolo al rilascio di un trasponder con pass senza indicazione del numero di targa valido per tutte le Z.T.L., per l'uso su veicoli privati, nell'esercizio delle proprie funzioni, le autorità:

- Prefetto, Questore, Sindaco, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Assessori Comunali, Assessori Regionali, Assessori Provinciali, Arcivescovo, Presidente della Circoscrizione interessata.

Hanno titolo al pass valido per tutte le Z.T.L., per un veicolo privato:

- Consiglieri Comunali
- Presidenti circoscrizionali
- Consiglieri della Circoscrizione interessata
- Dirigenti di Servizio comunali

F. MEDICI

I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di medicina generale, pediatri, medici di continuità assistenziale) e i medici specialisti convenzionati esterni che esercitano l'attività in ambulatorio ubicato all'interno della Z.T.L., possono richiedere un pass permanente, con validità annuale, con l'indicazione di un massimo di due numeri di targa, che consentirà, al veicolo sul quale verrà esposto, il transito e la sosta nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 22.00. Fra le targhe potrà essere indicata quella di un veicolo alternativo o quella in uso ad un sostituto. Il pass dovrà essere esposto insieme al contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

I medici convenzionati con il S.S.N. (di medicina generale, pediatri, di continuità assistenziale) per le visite domiciliari a pazienti residenti in Z.T.L., potranno richiedere un pass, che consentirà l'accesso in tutte le Z.T.L. 24 ore su 24 e la sosta massima di due ore, con obbligo di esposizione del contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici con la scritta "medico in visita" e del disco orario indicante l'ora di arrivo.

Nei casi di urgenza, tutti i medici potranno accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione, presentando al Comando di Polizia Municipale, entro sette giorni, la documentazione giustificativa del transito, che sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

G. SERVIZI DI LINEA, TAXI E AMBULANZE

Per le ambulanze, per i mezzi del servizio pubblico di linea e i taxi, si dovrà presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli.

I veicoli saranno autorizzati a transitare e sostare in tutte le Z.T.L.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita lista bianca.

Trattandosi di veicoli riconoscibili, non si procederà al rilascio di pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

H. AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I titolari dei veicoli da noleggio con conducente, hanno diritto ad ottenere il pass di transito e sosta nella Z.T.L.

La richiesta, dovrà essere presentata specificando le tipologie dei veicoli.

I pass consentiranno il transito e la sosta in tutte le Z.T.L.

I. AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

I titolari dei contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso frequente in Z.T.L. dovranno presentare richiesta in carta libera, segnalando la targa e la tipologia dei veicoli più frequentemente usati e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo, in lista bianca, senza emissione di pass.

Potranno essere validati fino a un massimo di tre veicoli, ma potrà transitare e sostare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi.

In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare dovrà darne notizia, con congruo anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.

Nel caso di accesso occasionale, sarà possibile la validazione temporanea della targa, dietro specifica richiesta all'ufficio Z.T.L., in riferimento alla giornata e all'ora di accesso.

A richiesta dell'interessato, sarà possibile il rilascio a pagamento di un trasponder, che potrà essere utilizzato alternativamente su qualsiasi veicolo che esponga il contrassegno invalidi, senza alcuna altra formalità.

Nei casi di urgenza, i titolari di pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Municipale entro sette giorni, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

J. ASSISTENZA

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile accordare un pass di transito e sosta in esenzione di tariffa ad uso delle persone che si recano in Z.T.L. per prestare assistenza domiciliare ad ammalati e invalidi.

Uguualmente, potrà essere rilasciato il pass per garantire assistenza domiciliare ad ultraottantenni residenti nella Z.T.L.

La richiesta dovrà essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il pass.

Il pass, di norma, sarà vincolato ad un veicolo. Per particolari casi, debitamente motivati e valutabili dal Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, potrà contenere fino a un massimo di tre numeri di targa ed essere quindi utilizzato, alternativamente su tre diversi veicoli.

K. ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI

I Direttori Didattici di asili nido, scuole materne, scuole di primo ciclo e semiconvitti pubblici o privati situati all'interno della Z.T.L., saranno invitati a comunicare gli orari di ingresso e uscita degli alunni.

Qualora questi orari siano interessati dalla limitazione di accesso alla Z.T.L., per l'accompagnamento degli alunni non residenti nella Z.T.L., i genitori potranno richiedere fino a un massimo di due pass temporanei.

I pass saranno rilasciati ai genitori, ma riferiti all'alunno e consentiranno il transito e la sosta massima di 1 ora, previa esposizione del disco orario, esclusivamente in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita.

Nel caso in cui nel nucleo familiare fosse presente più di un alunno, non potranno comunque essere accordati, per la medesima Z.T.L., più di due pass per nucleo familiare.

L. VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA

I possessori, residenti e non residenti, di veicoli a trazione elettrica potranno ottenere il pass di solo transito senza limitazione oraria presentando apposita domanda ed esibendo i documenti del veicolo.

Il pass consentirà il transito in tutte le Z.T.L.

M. AUTOCARRI

Tutte le operazioni di carico e scarico dovranno di norma essere effettuate nelle fasce orarie in cui non è in vigore la Z.T.L.

Permane il divieto di transito e sosta per i mezzi di portata superiore a 3,5 t. a pieno carico.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate specificatamente.

Il proprietario interessato in tal caso dovrà presentare apposita domanda, secondo le modalità previste dall'ufficio competente, per la richiesta di transito o di occupazione del suolo pubblico all'ufficio competente, che provvederà a comunicare i dati del veicolo autorizzato al solo transito o al transito e alla sosta all'ufficio Z.T.L. per la registrazione nella lista degli autorizzati.

Durante tutta la durata della sosta, il provvedimento di concessione di occupazione dovrà essere tenuto esposto ben visibile sul parabrezza per il controllo della regolarità della sosta da parte degli organi di vigilanza.

Per i veicoli di portata non superiore ai 3,5 t., per soste limitate a 15 minuti, non dovrà essere richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico; sarà sufficiente richiedere il pass temporaneo all'ufficio Z.T.L. circoscrizionale.

In questo caso verrà rilasciato un pass con validità giornaliera.

N. AUTOBUS TURISTICI

Considerate le dimensioni delle strade e degli accessi, ad eccezione delle vie Caprera e Mameli, resta vietato il transito degli autobus aventi più di 12 posti a sedere.

I minibus potranno richiedere l'autorizzazione al transito e alla sosta specificando le motivazioni della richiesta e la durata della stessa.

O. ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le attività commerciali, le attività artigianali, gli studi tecnici e professionali operanti nella z.t.l. Castello, potranno richiedere un pass di transito e di sosta limitata ad un'ora per le operazioni connesse all'attività. Il pass dovrà essere esposto unitamente al disco orario.

P. CASI ECCEZIONALI

L'amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, sia per il rilascio di pass che per il rilascio di trasponder, di operare deroghe a quanto stabilito, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio.

Qualora si rendesse necessario, urgente e indifferibile l'accesso in Z.T.L., nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità, sarà possibile accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione.

In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro sette giorni dall'accesso, l'interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Municipale idonea documentazione giustificativa, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Art. 7

MODALITA' DI RILASCIO DEL PASS

Per il rilascio del contrassegno (pass) e del trasponder gli aventi diritto, così come indicato nell'art. 4, dovranno presentare apposita dichiarazione con giustificazione dell'accesso, in carta semplice secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio Z.T.L.

Non appena sarà attivato il portale telematico del Comune di Cagliari le richieste potranno essere presentate anche via internet.

Art. 8

UTILIZZO DEL PASS

Il contrassegno è strettamente legato al veicolo in quanto il controllo della regolarità dell'accesso avviene con il controllo della targa, pertanto dovrà essere tenuto visibile e controllabile dagli organi di polizia durante tutto il tempo di durata del transito e della sosta in Z.T.L.

Il pass dovrà essere conservato diligentemente.

In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato.

Nel caso di deterioramento riferibile all'azione di agenti atmosferici, il duplicato sarà rilasciato gratuitamente.

In tutti gli altri casi, sarà subordinato alla presentazione della ricevuta del versamento di € 5,00 sul ccp. 213090 intestato al Comune di Cagliari.

Non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati.

È assolutamente vietata qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di pass non originali.

Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, previo ritiro del contrassegno stesso.

Analogo discorso deve intendersi valido per l'utilizzo del trasponder. In caso di guasto, il possessore potrà riconsegnarlo all'ufficio competente, che provvederà alla riparazione, con addebito delle spese a carico del titolare.

Art. 9

FURTO O SMARRIMENTO DEL PASS E DEL TRASPONDER.

In caso di furto o smarrimento il titolare o l'assegnatario del pass o del trasponder dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere il rimborso delle spese vive come indicato al precedente art. 5.

In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario, saranno tenuti a comunicare il furto o lo smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

Art. 10

VALIDITA' DEL PASS

Ad eccezione dei pass temporanei, che hanno validità fino alla data indicata sugli stessi e dei pass rilasciati per l'accompagnamento degli alunni, che hanno validità fino al termine dell'anno scolastico, tutti gli altri pass hanno validità a decorrere dalla data di emissione fino al 31 dicembre.

L'Ufficio Z.T.L. potrà prorogare la durata dei pass con apposito provvedimento che dovrà essere reso pubblico attraverso gli organi di stampa.

La validità del contrassegno decade comunque non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In ogni caso l'Ufficio potrà procedere alle verifiche dei requisiti, accertata la mancanza dei requisiti, l'Ufficio provvede immediatamente e senza preavviso alla disabilitazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultanti mendaci.

Art. 11

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni e dei trasponder dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione delle Z.T.L. da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle autorità di vigilanza e poter reprimere più speditamente gli abusi.

Tutta la parte relativa alla gestione delle multe sarà gestito esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale. Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente dovrà essere presentato presso tale ufficio.

La verifica delle contravvenzioni con le relative fotografie di rilevamento della infrazione sarà disponibile anche via internet nel sito del Comune di Cagliari

Art. 12

NORME TRANSITORIE

La modulistica di autocertificazione sarà determinata con specifico provvedimento dirigenziale e, con uguale provvedimento, potrà essere opportunamente modificata e integrata.

Art. 13

NORME FINALI

Le competenze per la determinazione degli orari di limitazione sono da attribuire alla Giunta Municipale che vi provvederà con apposito atto.

INDICE

- Art. 1 Z.T.L. Delimitazione
- Art. 2 Regolamentazione
- Art. 3 Condizioni di accesso
- Art. 4 Modalità di accesso
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Casistica degli accessi
 - A. Residenti
 - B. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
 - C. Parcheggi
 - D. Automezzi di Polizia (ex art.12 del D.Lgs 285/92) Forze Armate – Forze di Polizia – Protezione Civile – Servizi di pubblica utilità
 - E. Autorità, alti funzionari e amministratori
 - F. Medici
 - G. Servizi di linea, taxi e ambulanze
 - H. Autoveicoli da noleggio con conducente
 - I. Autoveicoli al servizio delle persone invalide
 - J. Assistenza
 - K. Accompagnamento alunni
 - L. Veicoli a trazione elettrica
 - M. Autocarri
 - N. Autobus turistici
 - O. Attività produttive
 - P. Casi eccezionali
- Art. 7 Modalità di rilascio del pass
- Art. 8 Utilizzo del pass
- Art. 9 Furto o smarrimento del pass e del trasponder
- Art. 10 Validità del pass
- Art. 11 Adempimenti a carico degli uffici preposti
- Art. 12 Norme transitorie
- Art. 13 Norme finali

